CHE AUTORIZZA LA SPESA STRAORDINARIA DI L. 32,000,000 PER L'ESECUZIONE DI NUOVE OPERE MARITTIME

Art. 5 (Convenzione)

In esecuzione dei presenti accordi ed a richiesta del Municipio di Spezia, il Governo del Re imporra' per decreto Reale, a norma di legge, e riscuotera' a favore del Municipio di Spezia una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno in quel porto mercantile, in misura non eccedente L. 0,20, per ogni tonnellata di stazza, fino a raggiungere il saldo della spesa che verra' a gravare sul Comune per gli interessi semplici del debito che egli dovesse contrarre per procurarsi i fondi di cui sopra, e per le tasse relative.

Versione in vigore dal 15 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la spesa straordinaria di L. 32,000,000 per l'esecuzione di nuove opere marittime
Estremi	Legge 13 marzo 1904, n. 102
Partizione	Convenzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-spesa-straordinaria-di-l-32-000-000-per-l-esecuzione/convenzione-art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it